

POSTA PRIORITARIA



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N. 30342/16  
Tipo Affare CT 20529/41 Sez. V  
Avv. GIANNUZZI

09/02/2013-61166 P

Roma  
POSTA PRIORITARIA

Al Ministero della Difesa  
Segretariato generale della difesa e  
direzione nazionale degli armamenti  
1° Reparto 4° Ufficio affari giuridici  
Via XX Settembre, 8  
00187 Roma

Al Ministero della difesa  
Segretariato generale della difesa e  
direzione nazionale degli armamenti  
VI° Reparto  
Via XX Settembre, 8  
00187 ROMA

Al Ministero della Difesa  
Ufficio di Gabinetto  
Via XX Settembre, 8  
00187 ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
DIPARTIMENTO PER LE  
INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI  
GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale del Personale e degli  
Affari Generali  
Viale dell'Arte, 16  
00144 ROMA  
( rif. a nota Div. IV Pos. 376M 2011/GC  
Prot. 538/RR)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Ufficio di Gabinetto  
Piazzale Porta Pia, 1  
00198 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Piazza Colonna, 370  
00187 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio del Segretario generale  
Piazza Colonna 370  
00187 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
TRANSITO DAGL\_UCCG 0003444  
del 13/02/2013



7579003

22.3/4261

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
**PALERMO**  
(rif. a nota del 28.2.2011-Cont. n. 1495/90  
Avv. Mango)

OGGETTO: *Disastro aereo di Ustica- Sentenza n. 1871/2013 della Corte di cassazione-sezione terza.*

Si trasmette l'unita sentenza con cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla scrivente avverso la sentenza n. 788/2010 della Corte di Appello di Palermo, accogliendo il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da Giovagnoli Anna, Volanti Fabio e Volanti Carla.

La sentenza non appare condivisibile, essendo mancato un adeguato approfondimento delle argomentazioni svolte nei motivi di gravame articolati dalla scrivente.

In tale situazione, si sottopone alle Amministrazioni in indirizzo la valutazione dell'opportunità di impugnare la sentenza in oggetto mediante ricorso per revocazione, con particolare riferimento alla parte in cui è stato rigettato il quarto motivo di ricorso.

Con tale motivo di ricorso la scrivente aveva denunciato il difetto di motivazione che connota la sentenza emessa dalla Corte di appello palermitana sulla base, non già di un'autonoma valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti, ma sull'adesione alle conclusioni raggiunte da un altro giudice ( giudice onorario aggregato presso il Tribunale di Roma), all'esito di un altro giudizio ( promosso dalla società ITAVIA).


L'affermazione sulla quale si fonda il rigetto di tale motivo di ricorso, secondo la quale sarebbe *"abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile"*, discende dall'errore di fatto, risultante incontrovertibilmente dagli atti di causa, rappresentato dall'assunto che la sentenza della Corte territoriale contiene una motivazione dell'adesione alla tesi del missile fondata sulla valutazione degli atti di causa, laddove è pacifico che tra gli atti di causa non figura materialmente alcuno degli elementi di prova posti a fondamento della sentenza del g.o.a. di Roma, richiamata dalla Corte di appello palermitana ( cfr. pagina 16 della sentenza di secondo grado).

Tale errore di fatto potrebbe essere qualificato come un errore revocatorio, tale da giustificare la revocazione della sentenza in oggetto, ex art. 395, primo comma n. 4 c.p.c., posto che il fatto in questione non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

Si prega di far conoscere alla scrivente, con ogni consentita urgenza, le valutazioni delle Amministrazioni in indirizzo sull'opportunità di impugnare la sentenza in oggetto mediante ricorso per revocazione, pur segnalando che si tratta di un rimedio assai impervio.

L'AVVOCATO INCARICATO

MASSIMO GIANNUZZI



IL VICE AVVOCATO GENERALE

ANTONIO TALLARIDA

